



BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI
LOCAZIONE - ANNO 2025
(Scadenza bando: 15 Novembre 2025)

Visti l'art. 11 della Legge 431/1998, che istituisce il Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7/06/1999 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 23/06/2025, che hanno definito le modalità, le procedure ed i termini per la predisposizione dei bandi di concorso per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione;

- IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO -

RENDE NOTO

che dal 17/10/2025 al 15/11/2025, le persone in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare la domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2025.

Art. 1

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione alla graduatoria è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del bando:

1. essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di altri Stati a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
2. essere residente nel Comune di Barberino di Mugello;
3. avere la residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
4. essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro (salvo opzione della "cedolare secca" ex art.3 del D.lgs. 23/2011), riferito all'alloggio in cui si ha la residenza, e non inserito nelle seguenti categorie catastali:
 - A/1 (abitazione di tipo signorile)
 - A/8 (ville)
 - A/9 (palazzo con pregi artistici e signorili)

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie Sociali per la Casa che a sua volta abbiano locato l'immobile al nucleo familiare richiedente il contributo.

5. non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla L.R.T. 2/2019;

6. non essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatti salvi i casi di titolarità di diritti reali, di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione:
 - a. su quote di alloggi dei quali sia documentata l'indisponibilità;
 - b. di coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - c. su alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
 - d. su alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 560 del Codice di Procedura Civile;
 - e. su alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Barberino di Mugello. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R.T. 2/2019 e ss.mm.ii.;

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

7. non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE.

I requisiti di cui ai punti 6 e 7 devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.

8. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
9. il valore del patrimonio complessivo non deve superare il limite di 40.000,00 euro. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente, come fissati dai punti 7 e 8;
10. essere in possesso di certificazione dalla quale risultino un valore ISEE del nucleo familiare (Indicatore della situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A)

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025 (€ 16.033,42) rispetto al quale l'incidenza del canone al netto degli oneri accessori risulti non inferiore al 14%.
- I requisiti (valore ISE ed incidenza) devono essere posseduti entrambi.

FASCIA B)

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025 pari ad € 16.033,42 e l'importo di € 32.456,72, rispetto al quale l'incidenza del canone al netto degli oneri accessori risulti non inferiore al 24%.
- Il valore ISEE non deve essere comunque superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP ai sensi della L.R.2/2019, Allegato A).

Pertanto, in caso di valore ISEE superiore a € 16.500,00, (limite per l'accesso all' E.R.P. Allegato A comma 2 lettera c) legge regionale toscana n° 2/19 e ss.mm.ii.) oppure di ISE superiore a € 32.456,72 la domanda non verrà accolta;

11. assenza di benefici pubblici finalizzati al pagamento del canone di locazione. I componenti il nucleo familiare non devono aver percepito benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale al quale si riferisce il presente bando, in quanto il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma. A tal proposito il richiedente dovrà dichiarare per ciascun membro del nucleo familiare se sia risultato titolare di altro beneficio pubblico, (proveniente da qualsiasi altro Ente pubblico, Società della Salute ecc, assegno di inclusione di cui al D.L. n. 48/2023 convertito nella L. N. 85/2023 etc., contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani...) a titolo di sostegno abitativo relativo al medesimo periodo temporale di riferimento (anno 2025).

N.B:

- Nel caso di presenza di altri benefici di cui al suddetto n.11), il contributo di cui al presente avviso sarà erogato soltanto per i mesi nei quali non sono stati percepiti;
- Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il nucleo richiedente sarà escluso dal contributo di cui al presente avviso;
- Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione del presente bando, nonché al momento dell'erogazione del contributo.

Art.2

Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare, ai sensi del DPCM n.159/2013 e D. Dirett. 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. Qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia anagrafico, sono comunque considerati facenti parte dello stesso nucleo familiare i coniugi, tranne che nei casi previsti dall'art. 3 c.3 D.P.C.M 5/12/2013 n° 159 e ss.mm.ii, e gli altri soggetti indicati nella normativa appena citata.

Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Il Comune verifica la corrispondenza del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE, con lo stato di famiglia anagrafico.

Art. 3

Certificazione ISE/ISEE

I valori ISE/ISEE assunti a riferimento per il contributo sono quelli risultanti da una certificazione ISE/ISEE anno 2025 in corso di validità, avente ad oggetto la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, determinato ai sensi della normativa vigente in materia.

Per la certificazione ISE/ISEE i richiedenti possono rivolgersi ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) presenti sul territorio.

I richiedenti dovranno autocertificare nella domanda, pena esclusione dal bando, i valori ISE/ISEE risultanti dalla certificazione e gli estremi di quest'ultima.

N.B ATTENZIONE: Per i soggetti che dichiarano " ISE zero" o comunque un ISE d'importo inferiore rispetto al canone annuale di locazione, l'erogazione del contributo è possibile soltanto su presentazione:

- **SE IL RICHIEDENTE E' IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI:** di espressa certificazione, rilasciata dall'Assistente Sociale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte del servizio sociale. Dovrà essere cura del richiedente farsi rilasciare tale certificazione dall'assistente sociale prima di presentare la domanda contributo affitti all'Ufficio Protocollo.
- **SE IL RICHIEDENTE NON E' IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI:** di un'autocertificazione circa le fonti di sostentamento. Quest'ultima autocertificazione deve essere precisa e circostanziata come da modello predisposto e corredata da documentazione idonea a consentire all'Ente le opportune verifiche.

Art.4

Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 45 e dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, il richiedente ricorre, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando .

Art. 5.

Articolazione delle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti minimi sono collocati nella graduatoria distinti in fascia A) e fascia B).

All'interno delle singole fasce le domande saranno ordinate sulla base dell'incidenza CANONE/ISE in ordine decrescente (dalla più alta alla più bassa) e, in subordine, secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda, così come risulta dal numero progressivo di protocollo.

Art.6

Istruttoria delle domande e Formazione della graduatoria

Graduatoria provvisoria

L'Ufficio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui al presente bando. Il Comune si riserva in sede di istruttoria di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, da consegnare entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di scadenza del bando.

In caso di mancata regolarizzazione entro tale il termine, si procederà all'esclusione della domanda dalla procedura.

Il Responsabile competente, successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto ordinata in base ai criteri di cui all'articolo 5.

La graduatoria provvisoria così predisposta ed approvata, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune oltre che sul sito internet del Comune di Barberino di Mugello (<https://www.comune.barberinodimugello.fi.it/it>) per 7 giorni consecutivi.

Per motivi di rispetto della privacy, nella graduatoria non compariranno i nominativi dei richiedenti, ma quest'ultima sarà formulata indicando il numero di protocollo della domanda.

Durante il suddetto periodo di pubblicazione e non oltre, i richiedenti potranno presentare eventuali opposizioni, che saranno esaminate e decise dall'Ufficio.

Graduatoria definitiva

Al termine del suddetto periodo, ed esaminate le eventuali opposizioni pervenute, il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino procederà con propria determinazione all'approvazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto.

Per motivi di rispetto della privacy, nella graduatoria non compariranno i nominativi dei richiedenti, ma quest'ultima sarà formulata indicando il numero di protocollo della domanda.

N.B. ATTENZIONE:

- **Costituisce motivo di esclusione immediata:**
a- la presentazione della domanda oltre il termine perentorio fissato;
b- l'accertata mancanza dei requisiti di partecipazione alla data prevista.
- **Nessuna comunicazione scritta e personale verrà data ai concorrenti. I concorrenti dovranno pertanto consultare il sito Internet del Comune di Barberino di Mugello, oppure rivolgersi all'Ufficio Istruzione e Sociale del Comune e all'Ufficio URP nell'orario di apertura al pubblico.**

Art. 7

Validità della graduatoria

La graduatoria ha validità fino al 31/12/2025 ed i relativi contributi vengono erogati ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione afferenti al periodo 01/01/2025 – 31/12/2025.

Art. 8

Entità del contributo

Il contributo verrà erogato nei limiti delle risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana.

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE del nucleo familiare determinato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, e cioè:

FASCIA A) il contributo risulta essere tale da ridurre l'incidenza al 14% fino ad un massimo teorico pari ad € 3.100,00

FASCIA B) il contributo risulta essere tale da ridurre l'incidenza al 24%, fino a un massimo teorico pari ad € 2.325,00;

Il contributo decorre dal 1 Gennaio 2025 e comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta; il medesimo contributo ha validità fino al 31 Dicembre 2025.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Le frazioni di mese inferiori ai quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

E' fatto salvo il potere di verifica, da parte del Comune o dell'Unione dei Comuni erogatrice, dell'avvenuto pagamento al proprietario del contributo affitti erogato al conduttore.

Se le risorse finanziarie messe a disposizione del Comune non saranno sufficienti a soddisfare tutte le domande, saranno prioritariamente soddisfatti i partecipanti in fascia "A". Se l'entità del contributo messo a disposizione del Comune non sarà sufficiente neppure per soddisfare per intero il fabbisogno dei partecipanti collocati in fascia "A", il Comune applicherà a questi ultimi riduzioni proporzionali sulle quote teoriche spettanti, erogando a tutti gli aventi diritto della fascia percentuali inferiori al 100%, ed effettuando quindi una ridistribuzione delle risorse.

Nel caso di insufficienza dei fondi disponibili, ai soggetti collocati in fascia B non sarà corrisposto alcun contributo.

Pertanto, la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teoricamente riconosciuto.

Ai sensi dell'art.5 comma 5.3 dell'Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n.851 del 23.06.2025, l'erogazione del contributo non potrà essere inferiore ad € 200,00, quindi il contributo sarà assegnato solo nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di € 200,00.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 9

Documentazione richiesta obbligatoria

Dovranno essere presentati all'Ufficio Protocollo del Comune i seguenti documenti entro le scadenze sotto precisate:

- **A) Copia del contratto di locazione, con allegata registrazione, contestualmente alla presentazione della domanda;**
- **B) Le ricevute di pagamento del canone di locazione, in regola con l'imposta di bollo, da parte di coloro che sono collocati in fascia "A", (mediante mod. All.3, dal 2/01/2026 ed entro il 31/01/2026);**
- **C) Ricevuta di pagamento dell'imposta di registro annuale del contratto di locazione, se dovuta, da parte di coloro che sono collocati in fascia "A", entro il 31/01/2026;**
- **D) Eventuale autocertificazione circa la fonte di sostentamento del nucleo familiare redatta secondo il modello predisposto (se ricorre il caso di cui all'art. 3 del bando) contestualmente alla presentazione della domanda;**
- **E) Per gli studenti universitari: autocertificazione del reddito imponibile dichiarato ai fini del calcolo delle tasse universitarie, contestualmente alla presentazione della domanda;**
- **F) Fotocopia di un documento di identità valido (Carta d'identità, Patente guida, Passaporto), oppure in caso di cittadini extracomunitari, Permesso di soggiorno in corso di validità, contestualmente alla presentazione della domanda.**

Art. 10

Modalità di pagamento del contributo

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo sulla base della graduatoria che verrà definitivamente approvata e previa esibizione delle ricevute di pagamento del canone nella misura dichiarata nella domanda.

Le copie delle ricevute di pagamento del canone, unitamente al modulo Allegato 3 debitamente compilato e sottoscritto, relative all'anno 2025, dovranno essere presentate presso l'Ufficio Protocollo del Comune tra il 2 gennaio 2026 ed entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2026.

N.B. ATTENZIONE: Si precisa che in caso di mancata presentazione della suddetta documentazione entro i termini sopra specificati, il Comune non procederà a solleciti e/o a richieste scritte e non verrà erogato il contributo spettante.

Nel caso in cui, dopo la presentazione delle ricevute, si accerti un canone diverso da quello dichiarato si procederà nel seguente modo:

- a) per i canoni pagati in misura superiore, non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) per i canoni inferiori a quanto dichiarato, si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo spettante.

In caso di morosità i contributi integrativi destinati ai conduttori potranno essere erogati al locatore interessato a sanatoria, anche parziale, della morosità medesima.

Art. 11 Casi particolari

- Decesso del richiedente/beneficiario: il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, sarà liquidato agli eredi che ne facciano richiesta entro trenta (30) giorni dal decesso, e che dimostrino il loro stato con apposita certificazione.
- Trasferimento della residenza in altro alloggio dello stesso Comune: il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
- Trasferimento verso un altro Comune: nel caso di trasferimento verso un altro Comune successivo alla presentazione della domanda, sarà erogata (in presenza di tutti i requisiti richiesti) solamente la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 12 Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Barberino di Mugello, perentoriamente **entro e non oltre il giorno 15 Novembre 2025, con le seguenti modalità:**

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo durante i consueti giorni ed orari di apertura;
- tramite raccomandata postale A/R. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Barberino di Mugello – Ufficio Istruzione e Sociale – Viale Della Repubblica - 50031, Barberino di Mugello (FI), con indicazione sulla busta della dicitura **“Contiene domanda per Contributo Canoni Locazione 2025”**. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi del servizio postale. Fa fede la data del timbro postale di spedizione pertanto non saranno ritenute valide le domande inviate oltre la data di chiusura del Bando.
- tramite PEC all'indirizzo: barberino-di-mugello@postacert.toscana.it;

Le domande incomplete dei dati e degli allegati richiesti non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e saranno escluse.

Tutta la modulistica è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Barberino di Mugello.

Art. 13 Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune. Il modulo della domanda e la copia del bando sono reperibili sia sul sito del Comune di Barberino di Mugello (<https://www.comune.barberinodimugello.fi.it/it>), sia presso l'Ufficio URP in orario di apertura dell'ufficio.

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione descritta nel modulo della domanda. Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, nei termini di cui all'art. 12 del presente bando.

Art. 14 Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 109/1998 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per falsa dichiarazione, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante viene escluso dalla graduatoria e decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite. I beneficiari del contributo possono essere soggetti al controllo della Guardia di Finanza competente per territorio.

Art.15

Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, osservando le prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per l'assegnazione del contributo oggetto del presente avviso. I dati raccolti nell'ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati ad altri uffici del Comune e ad altri Enti per assolvere a finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il titolare del trattamento è il Comune di Barberino di Mugello, nella persona del Sindaco pro-tempore. Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti nel rispetto della normativa di riferimento vigente

3. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Servizi al cittadino. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti assegnati a tale Settore, i quali agiscono in qualità di addetti al trattamento. Inoltre i dati raccolti nell'ambito del procedimento amministrativo potranno essere comunicati ad altri Enti per assolvere finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 16

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, alla Legge Regionale Toscana n. 2/2019, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7/6/1999, alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020 e n.206/2021.

Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino

F.to Dott.ssa Morena Gennari